Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Abteilung 6 Vermögensverwaltung Abteilungsdirektor



Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Ripartizione 6 Amministrazione del patrimonio Il direttore di ripartizione

Disciplinare di utilizzo

- 1. L'utilizzo di un parcheggio provinciale è subordinato al pagamento della seguente tariffa che per l'anno 2023 è la seguente:
 - a) dipendenti provinciali:
 - b) pagamento anticipato di un canone mensile, il canone mensile normale ammonta a 39,60 euro il canone ridotto (part-time o turnisti) ammonta a 19,80 euro. Per le persone che sono invalide l'utilizzo di un parcheggio è gratuito. Nel caso il parcheggio venisse utilizzato per meno di un mese, verrá comunque addebitato il canone per interno.
 - c) <u>dipendenti non provinciali:</u>
 pagamento mensile di 39,60 euro o 19,80 euro anticipato di sei mesi in sei mesi, tramite il nuovo sistema PagoPa.

Gli importi di cui sopra vengono rivalutati annualmente, a far data da quelli dovuti per il mese di gennaio, prendendo come base l'incremento percentuale dell'indice nazionale del prezzo (Istat) al consumo per famiglie di operai e impiegati, intervenuto in base annua al 31 ottobre dell'anno precedente.

- 2. L'uso dei dispositivi di accesso al parcheggio è strettamente personale; in caso di revoca, rinuncia o sospensione della concessione devono essere restituiti.
- 3. Nel parcheggiare il veicolo deve essere rispettata la delimitazione apposta sul pavimento; non si può sostare negli spazi riservati ai mezzi dell'Amministrazione, o a loro equiparati, né intralciare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli.
- 4. È vietato in particolare: fumare; far uso di fuoco o di fiamme libere; scaricare o depositare oggetti di qualsiasi specie e soprattutto oggetti infiammabili; eseguire rifornimenti di carburante; eseguire riparazioni, cambi d'olio, lavaggio di veicoli, caricamento di batterie, scaricare l'acqua di raffreddamento; lasciare acceso a lungo il motore, provarlo e suonare il clacson; parcheggiare veicoli che abbiano perdite dal serbatoio o che possono causare danni per altri difetti; parcheggiare veicoli sprovvisti di targa regolamentare o sostitutiva autorizzata. A veicoli alimentati da gas di petrolio liquefatto è consentito parcheggiare solo nei piani fuori terra ed al primo piano interrato delle autorimesse, purché conformi al regolamento ECE/ONU 67-01.
- 5. Di regola il concessionario può sostare nel parcheggio soltanto durante l'orario di servizio e con il solo mezzo indicato nella domanda. Ogni variazione deve essere comunicata tempestivamente all'Ufficio Patrimonio e/o al consegnatario.
- 6. Il veicolo deve essere regolarmente bloccato e chiuso a chiave, non prevedendo la concessione in uso la custodia e la sorveglianza del veicolo parcheggiato e rimanendo quindi, **esclusa la responsabilità** della Provincia **per danni** cagionati da terzi, per furti, effrazioni od altro.
- 7. La concessione del parcheggio si estingue di diritto con la cessazione del rapporto d'impiego del concessionario. Nel caso di assenza retribuita il parcheggio può essere mantenuto a pagamento per un massimo di 90 giorni.
- 8. Nel caso di assenza <u>non retribuita</u> la disdetta deve essere immediata e le chiavi e/o il dispositivo di accesso restituiti. Lo stesso vale anche se il parcheggio non viene più utilizzato. L'Ufficio Stipendi non accetta disdette retroattive per l'utilizzo dei parcheggi, quindi non rimborserà importi già addebitati. La revoca deve essere inoltrata in tempo in ogni caso prima dell'inizio del mese di disdetta.
- 9. Il/la concessionario/a prende atto che trattasi di una concessione e non di un contratto di locazione dalla quale non gli deriva alcun diritto.
- 10. L'Amministrazione Provinciale ha in ogni momento il potere di revocare a suo insindacabile giudizio la concessione, sia per esigenze di servizio che in caso di abuso o non corretto uso.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto il disciplinare di utilizzo e di volersi attenere.

Data L'UTENTE

